

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE ANIMAL DEFENDERS

Articolo 1 - Denominazione, sede, regolamento

E' costituita in Ferrara (Fe), via Ravenna n° 52, cap 44124, un'organizzazione di volontariato denominata "ANIMAL DEFENDERS" (in sigla "AD") in seguito indicata anche come "l'associazione".

L'associazione ha come luogo di incontro virtuale tra i soci, nonché come luogo di "assemblea permanente", il sito internet <https://www.facebook.com/groups/ad.assembleapermanente>.

L'associazione "ANIMAL DEFENDERS" è disciplinata dal presente statuto ed agisce nell'ambito della Legge quadro sul volontariato n. 266/1991, nonché delle altre leggi statali e regionali in materia e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

E' in facoltà dell'associazione adottare un regolamento, da approvarsi dall'Assemblea, al fine di disciplinare, nel rispetto dello statuto, ulteriori aspetti relativi all'organizzazione ed alle attività.

L'associazione potrà, con delibera dell'assemblea degli associati e su proposta del Consiglio Direttivo, istituire sedi secondarie, uffici e centri operativi in tutto il territorio italiano ed anche all'estero. L'eventuale variazione della sede sociale all'interno dello stesso comune potrà essere decisa con delibera assembleare e non richiederà formale variazione del presente statuto. L'eventuale variazione della sede sociale sarà immediatamente comunicata all'Agenzia delle Entrate e agli organi competenti.

Articolo 2 - Scopi e attività

L'associazione è apolitica, apartitica e aconfessionale, ispirata ai principi della democrazia e della solidarietà, costituitasi senza fini di lucro con lo scopo di abolire qualunque forma di violenza e di sfruttamento verso gli animali, a qualsiasi specie appartengano. Durante la vita dell'associazione non potranno essere distribuiti, anche in modo indiretto o differito, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge o siano effettuate a favore di altre organizzazioni aventi scopo identico o analogo a quello dell'Associazione. L'eventuale utile o avanzo di gestione sarà impiegato per la realizzazione delle finalità istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

Più precisamente le specifiche finalità dell'associazione si concretizzano in:

- a) attività di protezione e difesa degli animali, e a tal fine reperirà locali idonei per il loro ricovero, custodia, alimentazione e quando necessario provvederà anche alle cure mediche e svolgerà attività per favorire la promozione della cultura del rispetto e il miglioramento del rapporto uomo animale;
- b) attività di soccorso e cura degli animali abbandonati o randagi, in particolare cani e gatti, operando direttamente anche all'interno di canili e rifugi per migliorare la qualità della vita e il benessere degli animali ospitati nonché promuovere un equilibrio tra uomo e animale per la tutela dell'incolumità delle persone e, in generale, della salvaguardia della salute pubblica;
- c) diffusione dei principi della nonviolenza tramite la promozione dell'alimentazione e della cultura vegan (scelta etica che non prevede nessun tipo di sfruttamento di esseri viventi e senzienti) e dell'abolizione di fenomeni tribali e ingiustificabili come la caccia, la guerra, la sperimentazione su animali, la rappresentazione di spettacoli con sfruttamento animale ed ogni usanza o comportamento che comporti la violenza, lo sfruttamento o l'umiliazione di ogni animale umano o non umano;
- d) attività atte a favorire l'integrazione e la collaborazione con servizi ed enti pubblici e privati che operano nel settore animale e ambientale;
- e) stipula di convenzioni con enti pubblici;
- f) creazione e mantenimento di un clima di collaborazione e unione tra le diverse realtà associative esistenti affinché l'unione di tante realtà, anche

con caratteristiche e modalità operative diverse, possa costituire un messaggio determinante al cambiamento per finalità etiche animaliste, umanitarie ed ambientali comuni, principalmente nell'ambito del territorio della Regione Emilia-Romagna;

g) svolgere attività, sia direttamente che in convenzione con enti pubblici, per la difesa degli animali, dell'ambiente e del patrimonio naturale;

h) avviare le opportune iniziative di disobbedienza civile, pacifica e non violenta, e/o giudiziarie, tra cui azioni di diffida, di denuncia e di costituzione di parte civile nei processi in cui si procede per la violazione dei diritti degli animali e dell'ambiente, convenzioni e trattati;

i) organizzare seminari, convegni, conferenze, corsi didattici e/o informativi, corsi di formazione e/o di aggiornamento per docenti e/o studenti, dibattiti, manifestazioni, raccolte firme, spettacoli, proiezioni cinematografiche e audiovisive, mostre artistiche e/o artigianali, viaggi e quant'altro risultasse necessario o opportuno per realizzare gli scopi sociali;

L'associazione non può svolgere attività di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi di cui all'art. 7 del D.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 - cod. 8.

In particolare, per la realizzazione dello scopo prefisso e nell'intento di agire in favore di tutta la collettività, l'Associazione, quale organismo preposto allo sviluppo di iniziative inerenti alla tutela dei diritti degli animali e dell'ambiente, può farsi promotrice di attività culturali, atte a favorire il perseguimento delle finalità associative, provvedendo, altresì, alle necessarie attrezzature che mettano in grado i cittadini interessati di realizzare e perfezionare le proprie aspirazioni nel campo della difesa degli animali.

Può altresì attuare eventi culturali nazionali ed internazionali sia sul territorio che sul web, distribuire e produrre informazioni con ogni mezzo a disposizione.

Le attività dell'Associazione e le sue finalità sono ispirate a principi di pari rispetto e dignità tra animali umani e non umani, con il fine ultimo di promuovere una convivenza pacifica e tollerante verso ogni forma di vita, di rispetto verso l'ambiente che ci circonda, nonché la promozione di una libera informazione come previsto nell'art. 21 della Costituzione Italiana.

Per il raggiungimento di dette finalità l'Associazione potrà inoltre collaborare o aderire a qualsiasi ente pubblico o privato, commerciale o no profit, locale, nazionale o internazionale, nonché collaborare con organismi, movimenti o associazioni con i quali ritenga utile instaurare una collaborazione. L'Associazione favorirà la collaborazione e si impegnerà per aiutare e sostenere ogni realtà associativa o di altro genere in ambito animalista, umanitario o ambientalista; per lo stesso motivo non prenderà parte alle iniziative di organizzazioni di ogni genere che si distingueranno per la evidente volontà di innescare climi di violenza e separazione in ambito animalista, umanitario o ambientalista.

Le attività qui sopra indicate sono svolte dall'Associazione prevalentemente tramite le prestazioni fornite dai propri aderenti. L'Associazione è formata da volontari e la loro attività non può essere retribuita in alcun modo nemmeno da eventuali diretti beneficiari. Ai soci possono solo essere rimborsate dall'Associazione le spese vive effettivamente sostenute per l'attività prestata, previa documentazione ed entro limiti preventivamente stabiliti dall'Assemblea dei soci. Ogni forma di rapporto economico con l'Associazione derivante da lavoro dipendente o autonomo, è incompatibile con la qualità di socio.

Per il perseguimento degli obiettivi di cui sopra, l'Associazione potrà svolgere ogni operazione ritenuta utile o necessaria, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, l'organizzazione di eventi e manifestazioni finalizzati alla raccolta di fondi e la realizzazione di campagne pubblicitarie sui mezzi di informazione.

L'associazione può cooperare con altri soggetti privati o pubblici per la realizzazione di finalità sociali, culturali e di solidarietà.

L'associazione è altresì caratterizzata dalla democraticità della struttura,

dall'uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, dall'elettività delle cariche associative. E' pertanto stabilita una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative, volta a garantire l'effettività del rapporto medesimo. Tutte le cariche sociali sono assunte a titolo gratuito.

E' fatto divieto all'associazione di svolgere attività diverse da quelle sopra indicate, ad eccezione di quelle commerciali e produttive marginali (di cui all'art.5, comma 1, lettera g Legge 266/91 e D.M. 25/5/95), di quelle direttamente connesse o di quelle accessorie per natura a quelle statutarie, in quanto integrative delle stesse (di cui all'art.10, comma 1 D. Lgs. 460/97).

Articolo 3 - Durata

La durata dell'associazione è illimitata e la stessa potrà essere sciolta solo con delibera dell'assemblea straordinaria degli associati.

Articolo 4 - Domanda di ammissione

Possono far parte dell'associazione, in qualità di associati solo le persone fisiche maggiorenni di qualsiasi nazionalità che, condividendo le finalità e lo spirito di solidarietà dell'ente, ne facciano richiesta e siano dotate di una irreprensibile condotta morale e civile. Viene espressamente escluso ogni limite sia temporale che operativo al rapporto associativo medesimo e ai diritti che ne derivano. Tutti coloro i quali intendono far parte dell'associazione dovranno redigere una domanda nella quale si impegnano ad osservare il presente statuto e le norme da esso richiamate. La domanda dovrà essere accettata dal Consiglio Direttivo entro 30 (trenta) giorni dalla presentazione. Il giudizio negativo del Consiglio Direttivo deve sempre essere motivato e contro tale decisione è ammesso appello all'assemblea generale. L'ammissione all'associazione non può essere prevista per un periodo temporaneo. Gli associati vengono iscritti in un apposito libro regolarmente tenuto. La quota associativa non può essere trasferita a terzi o rivalutata.

Articolo 5 - Diritti ed obblighi degli associati

Tutti gli associati godono, al momento dell'ammissione, del diritto di partecipazione alle assemblee sociali nonché dell'elettorato attivo e passivo. Spetta pertanto a tutti gli associati il diritto di voto per ogni deliberazione assembleare, tra cui in particolare il diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione. All'associato è altresì riconosciuto il diritto a ricoprire cariche all'interno dell'associazione nel rispetto tassativo dei requisiti di cui al comma 2 (due) del successivo art.13(tredici). La qualifica di associato dà diritto a frequentare le iniziative indette dal consiglio direttivo e la sede sociale, secondo le modalità stabilite nell'apposito regolamento. Gli associati hanno l'obbligo di rispettare e di far rispettare le norme dello statuto e degli eventuali regolamenti, ed in particolare hanno l'obbligo, all'atto dell'ammissione ed alla scadenza di ogni anno, di versare la quota annua associativa. Tutte le prestazioni fornite dagli aderenti sono gratuite, salvo eventuali rimborsi delle spese effettivamente sostenute, debitamente documentate e preventivamente autorizzate dal Consiglio Direttivo, nei limiti eventualmente stabiliti dall'Assemblea così come indicato all'art.2.

Articolo 6 - Decadenza degli associati

Gli associati cessano di appartenere all'associazione nei seguenti casi:

A. dimissione volontaria in forma scritta, avente efficacia dal momento della comunicazione della stessa al Consiglio Direttivo;

B. morosità protrattasi per oltre due mesi dalla scadenza del versamento richiesto della quota associativa;

C. esclusione deliberata dalla maggioranza assoluta dei componenti il consiglio direttivo, pronunciata contro il socio che commette azioni ritenute disonorevoli entro e fuori dell'associazione, o che, con la sua condotta, costituisce ostacolo al buon andamento del sodalizio essendosi reso colpevole di atti di indisciplina o di comportamenti scorretti ripetuti costituendo violazione di norme statutarie o regolamentari, o che senza adeguata ragione si metta in condizione di inattività prolungata;

D. morte;

E. scioglimento dell'associazione ai sensi dell'art. 24 (ventiquattro) del

presente statuto.

Non è in ogni caso ammesso il rimborso delle quote associative, dei contributi e delle erogazioni a fondo perduto effettuate dagli associati.

Il provvedimento di esclusione di cui alla precedente lettera c), assunto dal consiglio direttivo deve essere ratificato dall'assemblea ordinaria. Nel corso di tale assemblea, alla quale deve essere convocato l'associato interessato, si procederà in contraddittorio con l'interessato a una disamina degli addebiti. In caso di assenza ingiustificata dell'interessato regolarmente convocato, l'Assemblea potrà ugualmente procedere alla ratifica del provvedimento di esclusione. Il provvedimento di esclusione rimane sospeso fino alla data di svolgimento dell'assemblea. L'associato, come statuito dall'art.24 codice civile, può ricorrere all'autorità giudiziaria entro sei mesi dal giorno in cui gli è stata comunicata la deliberazione.

L'associato escluso non può essere più ammesso.

Articolo 7 - Organi

Gli organi sociali sono:

- a) l'assemblea generale degli associati;
- b) il consiglio direttivo.
- c) il presidente;
- d) qualora l'Assemblea lo ritenga opportuno, il Collegio dei Revisori dei Conti.

Articolo 8 - Funzionamento dell'assemblea

L'assemblea generale degli associati è il massimo organo deliberativo dell'associazione ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie. Quando è regolarmente convocata e costituita rappresenta l'universalità degli aderenti e le deliberazioni da essa legittimamente adottate obbligano tutti gli associati, anche se non intervenuti o dissenzienti. La convocazione dell'assemblea sia ordinaria che straordinaria potrà essere richiesta al consiglio direttivo da almeno un decimo degli associati in regola con il pagamento delle quote associative all'atto della richiesta, i quali ne propongono l'ordine del giorno. In tali casi la convocazione è atto dovuto da parte del consiglio direttivo. La convocazione dell'assemblea straordinaria potrà essere richiesta anche dalla metà più uno dei componenti il consiglio direttivo.

L'assemblea dovrà essere convocata presso la sede dell'associazione o, comunque, in luogo idoneo a garantire la massima partecipazione degli associati.

Le assemblee sono presiedute dal presidente del consiglio direttivo o, in caso di sua assenza o impedimento, da una delle persone legittimamente intervenute all'assemblea ed eletta dalla maggioranza dei presenti.

L'assemblea nomina un segretario e, se necessario, due scrutatori. Nella assemblea con funzione elettiva in ordine alla designazione delle cariche sociali, è fatto divieto di nominare tra i soggetti con funzioni di scrutatori i candidati alle medesime cariche.

L'assistenza del segretario non è necessaria quando il verbale dell'assemblea sia redatto da un notaio.

Il presidente dirige e regola le discussioni, constata la regolarità delle deleghe ed il diritto di intervento e di voto, stabilisce le modalità e l'ordine delle votazioni. Di ogni assemblea si dovrà redigere, nell'apposito libro, verbale firmato dal presidente della stessa, dal segretario e, se nominati, dai due scrutatori. Copia dello stesso deve essere messa a disposizione di tutti gli associati con le formalità ritenute più idonee dal consiglio direttivo a garantirne la massima diffusione.

Articolo 9 - Diritti di partecipazione

Potranno prendere parte alle assemblee ordinarie e straordinarie dell'associazione i soli associati iscritti nel libro degli associati, in regola con il versamento della quota annua e non soggetti a provvedimenti disciplinari in corso di esecuzione. Ogni associato ha diritto ad un voto. Il Consiglio direttivo delibererà l'elenco degli associati aventi diritto di voto. Contro tale decisione è ammesso appello all'assemblea da presentarsi prima dello svolgimento della stessa.

Salvo il caso previsto dall' art.24 (ventiquattro), ogni associato può rappresentare in assemblea, per mezzo di delega scritta, non più di un altro

associato.

Articolo 10 - Assemblea ordinaria

La convocazione dell'assemblea ordinaria avverrà almeno otto giorni prima dell'adunanza mediante affissione di avviso nella sede dell'associazione e contestuale comunicazione agli associati a mezzo posta ordinaria, elettronica, sms, fax o telegramma. Nella convocazione dell'assemblea devono essere indicati il giorno, il luogo e l'ora dell'adunanza, sia in prima che in seconda convocazione, e l'elenco delle materie da trattare.

In mancanza di formale convocazione l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando ad essa partecipano in proprio o per deleghe tutti gli associati e tutti i componenti dell'organo amministrativo sono presenti o informati e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento.

L'assemblea ordinaria deve essere indetta a cura del consiglio direttivo e convocata dal presidente, almeno una volta all'anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del bilancio.

Spetta all'assemblea ordinaria:

- a) deliberare sugli indirizzi e sulle direttive generali dell'associazione nonché in merito all'approvazione dei regolamenti sociali;
- b) nominare gli organi direttivi dell'associazione;
- c) deliberare su tutti gli argomenti attinenti alla vita ed ai rapporti dell'associazione che non rientrino nella competenza dell'assemblea straordinaria e che siano legittimamente sottoposti al suo esame ai sensi del precedente art. 8 (otto), comma 2 (due), tra i quali a titolo meramente esemplificativo l'approvazione o la modifica dell'importo e del termine ultimo per il versamento delle quote associative.

Articolo 11 - Assemblea straordinaria

L'assemblea straordinaria deve essere convocata dal consiglio direttivo almeno quindici giorni prima dell'adunanza mediante affissione d'avviso nella sede dell'associazione e contestuale comunicazione agli associati a mezzo posta ordinaria, elettronica, sms, fax o telegramma. Nella convocazione dell'assemblea devono essere indicati il giorno, il luogo e l'ora dell'adunanza, sia in prima che in seconda convocazione, e l'elenco delle materie da trattare.

In mancanza di formale convocazione l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando ad essa partecipano in proprio o per delega tutti gli associati e tutti i componenti dell'organo amministrativo sono presenti o informati e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento.

L'assemblea straordinaria delibera sulle seguenti materie:

- a) approvazione e modificazione dello statuto sociale;
- b) atti e contratti relativi a diritti reali immobiliari;
- c) scioglimento dell'associazione e modalità di liquidazione.

Articolo 12 - Validità assembleare

L'assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza assoluta degli associati aventi diritto di voto e delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

L'assemblea straordinaria sia in prima che in seconda convocazione è validamente costituita, salvo quanto infra stabilito, quando sono presenti due terzi degli associati aventi diritto di voto e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

In seconda convocazione l'assemblea ordinaria sarà validamente costituita qualunque sia il numero degli associati intervenuti e delibera con il voto favorevole dei presenti. L'assemblea in seconda convocazione non può tenersi lo stesso giorno dell'assemblea di prima convocazione.

In ogni caso per la modifica dell'atto costitutivo e dello statuto occorre la presenza di almeno i tre quarti degli associati ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Ai sensi dell'articolo 21 del Codice Civile per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati.

Ogni socio ha diritto ad un voto.

Il voto può essere palese o segreto a scelta del Consiglio Direttivo o su

richiesta di un decimo degli associati.

Nelle delibere che riguardano la loro responsabilità, i componenti del Consiglio Direttivo non hanno diritto di voto.

Articolo 13 - Consiglio direttivo

Salvo per i primi componenti nominati direttamente in sede di atto costitutivo, il consiglio direttivo è composto da un numero variabile da tre ad undici componenti, determinato, di volta in volta, dall'assemblea dei soci, ed eletti, compreso il presidente, dall'assemblea stessa. Il consiglio direttivo nel proprio ambito nomina il vicepresidente ed il segretario con funzioni di tesoriere.

Il consiglio direttivo rimane in carica tre anni ed i suoi componenti sono rieleggibili. Possono ricoprire cariche sociali i soli associati in regola con il pagamento delle quote associative che non si trovino in uno dei casi di incompatibilità previsti dalla legge o dalle norme e dai regolamenti.

I componenti del Consiglio Direttivo non ricevono alcun emolumento o remunerazione, ma solamente il rimborso delle spese sostenute in relazione alla loro carica, debitamente documentate e previamente autorizzate dal Consiglio stesso.

Il consiglio direttivo è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei consiglieri in carica e delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Le votazioni sono palesi.

Le deliberazioni del consiglio, per la loro validità, devono risultare da un verbale, trascritto nell'apposito libro, sottoscritto da chi ha presieduto la riunione e dal segretario.

Lo stesso deve essere messo a disposizione di tutti gli associati con le formalità ritenute più idonee dal consiglio direttivo atte a garantirne la massima diffusione.

Articolo 14 - Dimissioni

Nel caso che per qualsiasi ragione, durante il corso dell'esercizio venissero a mancare uno o più consiglieri che non superino la metà del consiglio, i rimanenti provvederanno alla integrazione del consiglio con il subentro del primo candidato in ordine di votazioni alla carica di consigliere non eletto, a condizione che abbia riportato almeno la metà delle votazioni conseguite dall'ultimo consigliere effettivamente eletto.

Ove non vi siano candidati che abbiano tali caratteristiche, il consiglio proseguirà carente dei suoi componenti fino alla prima assemblea utile dove si procederà alle votazioni per surrogare i mancanti che resteranno in carica fino alla scadenza dei consiglieri sostituiti.

Nel caso di dimissioni o impedimento del presidente del consiglio direttivo a svolgere i suoi compiti, le relative funzioni saranno svolte dal vice-presidente fino alla nomina del nuovo presidente che dovrà aver luogo alla prima assemblea utile successiva.

Il consiglio direttivo dovrà considerarsi decaduto e non più in carica qualora per dimissioni o per qualsiasi altra causa venga a perdere la maggioranza dei suoi componenti. Al verificarsi di tale evento dovrà essere convocata immediatamente e senza ritardo l'assemblea ordinaria per la nomina del nuovo consiglio direttivo. Fino alla sua nuova costituzione e limitatamente agli affari urgenti e alla gestione dell'amministrazione ordinaria dell'associazione, le funzioni saranno svolte dal consiglio direttivo decaduto.

Articolo 15 - Convocazione direttivo

Il consiglio direttivo si riunisce ogni qualvolta il presidente lo ritenga necessario, oppure se ne sia fatta richiesta da almeno la metà dei consiglieri, senza formalità.

Il Consiglio Direttivo può essere convocato anche dal Collegio dei Revisori dei Conti, se nominato dall'Assemblea.

Articolo 16 - Compiti del consiglio direttivo

Il consiglio direttivo:

- a) cura la gestione ordinaria e straordinaria, nonché l'attuazione delle finalità previste dallo statuto e delle decisioni dell'assemblea degli associati.
- b) delibera sulle domande di ammissione degli associati;

- c) redige il bilancio o rendiconto consuntivo da sottoporre all'assemblea;
- d) fissa le date delle assemblee ordinarie degli associati da indire almeno una volta all'anno e convoca l'assemblea straordinaria nel rispetto dei quorum di cui all'art. 8 (otto), comma 2 (due);
- e) redige gli eventuali regolamenti interni relativi all'attività sociale da sottoporre all'approvazione dell'assemblea degli associati;
- f) adotta i provvedimenti di esclusione degli associati, qualora si dovessero rendere necessari;
- g) assume e licenzia eventuali prestatori di lavoro, fissandone mansioni, qualifiche e retribuzioni;
- h) accerta la decadenza degli associati per morosità;
- i) conferisce procure speciali.

Articolo 17 - Il Presidente

Il presidente dirige l'associazione e ne controlla il funzionamento nel rispetto dell'autonomia degli altri organi sociali; ne è il legale rappresentante in ogni evenienza ed ha quindi l'uso della firma sociale.

Il presidente è eletto dall'Assemblea tra i componenti del Consiglio Direttivo. Nei casi di necessità ed urgenza il Presidente assume i provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva.

Articolo 18 - Il Vicepresidente

Il vicepresidente sostituisce il presidente in caso di sua assenza o impedimento temporaneo ed in quelle mansioni nelle quali venga espressamente delegato.

Viene eletto dal consiglio Direttivo tra i suoi componenti.

Articolo 19 - Il Segretario

Il segretario dà esecuzioni alle deliberazioni del presidente e del consiglio direttivo, redige i verbali delle riunioni, attende alla corrispondenza e come tesoriere cura l'amministrazione dell'associazione e si incarica della tenuta dei libri contabili nonché delle riscossioni e dei pagamenti da effettuarsi previo mandato del consiglio direttivo.

Articolo - 20 Il rendiconto

Il consiglio direttivo, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale, redige il bilancio o il rendiconto consuntivo dell'associazione da sottoporre all'approvazione assembleare. Il bilancio o il rendiconto consuntivo deve informare circa la complessiva situazione economico-finanziaria dell'associazione, e da esso devono risultare i beni, i contributi ed i lasciti ricevuti.

Il bilancio o il rendiconto consuntivo deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed economico-finanziaria della associazione, nel rispetto del principio della trasparenza nei confronti degli associati.

Insieme alla convocazione dell'assemblea ordinaria che riporta all'ordine del giorno l'approvazione del bilancio o del rendiconto consuntivo deve essere messa a disposizione di tutti gli associati copia del bilancio o rendiconto consuntivo stesso.

Articolo 21 - Anno sociale

L'anno sociale e l'esercizio finanziario iniziano l'1 (uno) gennaio e terminano il 31 (trentuno) dicembre di ciascun anno.

Articolo 22 - Il Collegio dei Revisori dei Conti

Il Collegio dei Revisori dei Conti è organo facoltativo che può essere nominato dall'Assemblea. Restano comunque salvi i casi di obbligatorietà del Collegio dei Revisori dei Conti previsti dalla legge. Qualora sia nominato è organo di controllo amministrativo-finanziario. E' formato da tre membri effettivi e due supplenti nominati dall'Assemblea tra persone di comprovata competenza e professionalità, non necessariamente aderenti all'associazione. Il collegio rimane in carica per lo stesso tempo del Consiglio Direttivo. Il collegio, almeno trimestralmente, verifica la regolare tenuta delle scritture contabili e lo stato di cassa dell'associazione. Verifica il bilancio o rendiconto consuntivo e presenta all'Assemblea una relazione scritta relativamente agli stessi. Delle proprie riunioni il Collegio dei Revisori redige verbale da

trascriversi in apposito libro. L'incarico di Revisore dei Conti è incompatibile con la carica di Consigliere.

Articolo 23 - Patrimonio ed entrate

Il patrimonio dell'associazione è formato dai contributi versati dagli associati all'atto della costituzione o della successiva adesione, dai beni mobili ed immobili che l'Associazione possiede e da quanto potrà possedere in avvenire, nonché da eventuali fondi di riserva costituiti con eventuali eccedenze di bilancio o di rendiconto, e da eventuali elargizioni, donazioni e lasciti di associati e di terzi.

Le entrate sono costituite da:

- a) quote associative annue o periodiche degli associati;
- b) contributi ordinari o straordinari degli associati;
- c) contributi da privati, sia nella forma di denaro che di altri beni;
- d) eventuali contributi di enti pubblici o di qualsiasi altro genere;
- e) eventuali contributi di organismi internazionali;
- f) eventuali donazioni o lasciti testamentari;
- h) eventuali rimborsi derivanti da convenzioni;
- i) eventuali introiti di attività quali il ricavato dall'organizzazione di eventi, manifestazioni, corsi e seminari, o il ricavato di raccolte pubbliche di fondi realizzate anche mediante l'offerta di beni di modico valore;
- l) entrate derivanti da eventuali attività commerciali e produttive marginali, da attività direttamente connesse o accessorie per natura a quelle statutarie;
- m) eventuali rendite di beni mobili o immobili pervenuti all'associazione.

Articolo 24 - Scioglimento

Lo scioglimento dell'associazione è deliberato dall'assemblea generale dei soci, convocata in seduta straordinaria e validamente costituita con la presenza di almeno i tre quarti degli associati aventi diritto di voto, con l'approvazione, sia in prima che in seconda convocazione, di almeno i tre quarti degli associati esprimenti il solo voto personale, con esclusione delle deleghe. Così pure la richiesta dell'assemblea generale straordinaria da parte degli associati avente per oggetto lo scioglimento dell'associazione deve essere presentata da almeno i tre quarti degli associati con diritto di voto, con l'esclusione delle deleghe. L'assemblea, all'atto di scioglimento dell'associazione, nomina uno o più liquidatori, scelti preferibilmente tra gli associati, ne fissa i poteri, e delibera in merito alla destinazione dell'eventuale residuo attivo del patrimonio dell'associazione. La destinazione del patrimonio residuo avverrà obbligatoriamente a favore di altra organizzazione di volontariato operante in identico o analogo settore, salvo diversa destinazione imposta dalla legge vigente al momento dello scioglimento.

Articolo 25 Amici ed amici benemeriti

Sono Amici dell'associazione coloro che, non potendo o non volendo partecipare alla vita dell'Associazione, versano una donazione quale contributo volontario per il suo sostentamento. Possono essere persone fisiche, società o Enti che aderiscono alle finalità ed agli scopi della Associazione. Se invitati, possono partecipare alle assemblee degli associati senza diritto di voto. Sono Amici Benemeriti dell'associazione coloro i quali apportano all'ente benefici morali e/o materiali. Vengono nominati dal Consiglio Direttivo. Se invitati possono partecipare alle assemblee degli associati senza diritto di voto. La categoria degli amici e quella degli amici benemeriti è meramente descrittiva non riconoscendo agli stessi diritti, né imponendo ai medesimi obblighi, indi per cui gli amici e gli amici benemeriti non possono essere definiti associati.

Articolo 26 - Norma di rinvio

Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni del Codice Civile e delle leggi vigenti in materia.